

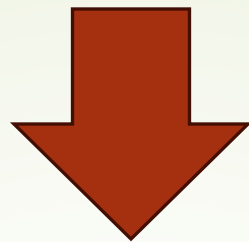
Avv. Chiara Fiore
www.ambientelegale.it
22 ottobre 2025

DL 116/2025: Nuove Frontiere della Responsabilità d'Impresa e Impatti sulla Compliance Ambientale

LA SENTENZA DELLA CEDU del 30 GENNAIO 2025

2

- «La Corte ribadisce che l'obbligo positivo di adottare ogni misura appropriata per tutelare la vita ai fini dell'articolo 2 comporta, in primo luogo, il dovere principale dello Stato di predisporre un quadro legislativo e amministrativo finalizzato a fornire un'efficace deterrenza contro le minacce per il diritto alla vita
- La Corte ritiene che ... emergono dei dubbi riguardo all'efficacia del quadro normativo fissato nella prevenzione dei reati ambientali, compresi quelli derivanti dal comportamento in questione nel caso di specie, almeno fino alla promulgazione della legge n. 68 nel 2015. Inoltre, sembra che fino al 2015, la risposta legislativa sia stata non soltanto poco convincente per quanto riguarda la sua efficacia, bensì anche lenta e frammentaria, con la creazione nel tempo di singoli delitti ma senza alcun tentativo di rivisitare, olisticamente, le carenze del sistema penale».



D.L. 116 DEL 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

3

In vigore dal 09 agosto 2025
Convertito con L. 147 del 2025 in vigore dall'8
ottobre

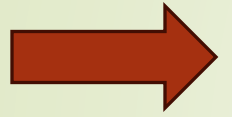
CFR. Preambolo

«Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;

Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;»



Modifiche al TUA (d.lgs. 152 del 2006)

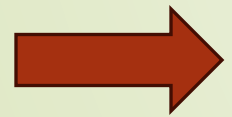


Modifiche al Codice penale

Modifiche al Codice Antimafia



Introduzione di nuove pene accessorie



Modifiche al D.lgs. 231 del 2001

PREMESSA- LE SANZIONI

Caratteristica	Sanzioni Amministrative	Contravvenzioni	Delitti
Natura dell'Illecito	Violazione di regole/regolamenti amministrativi.	Illeciti penali minori previsti dal Codice Penale o da leggi speciali (es: d.lgs. 152 del 2006)	Illeciti penali gravi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali (es: d.lgs. 152 del 2006).
Gravità	Generalmente inferiore; spesso illeciti depenalizzati.	Minore o moderata.	Moderata o elevata.
Sanzioni Principali	Sanzioni pecuniarie, sospensioni, revoche, confische amm.	Ammenda e/o arresto	Reclusione e/o multa, pene accessorie.
Oblazione/Parte VI-Bis Tua	-	Si (se arresto o ammenda)	No

Le modifiche al d.lgs. 152 del 2006

ARTICOLI MODIFICATI O INTRODOTTI

ART. 255 – ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

ART. 255 – BIS - ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

ART. 255 – TER - ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 256 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

ART. 256 – BIS – COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

ART. 258 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

ART. 259 – SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI

ART 259 – BIS - AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

ART. 259 – TER - DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI

ART. 212- ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COME CAMBIA L'ASSETTO DELLA SANZIONE DI ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO?

PRE RIFORMA

- ERANO PREVISTE DUE FATTISPECIE:
 - **ARTICOLO 255** DEDICATO ALLE PERSONE FISICHE E PUNITO SOLO CON L'AMMENDA
 - **ART. 256, SECONDO COMMA** DEDICATO ALLE PERSONE GIURIDICHE E PUNITO CON ARRESTO E/O AMMENDA

POST RIFORMA

- SONO PREVISTE DUE FATTISPECIE
 - **ART. 255** DEDICATO ALLA ABBANDONO DEI RIFIUTI **NON PERICOLOSI** E RIGUADANTE SIA LE PERSONE FISICHE CHE LE PERSONE GIURIDICHE
 - **ART. 255 – TER** DEDICATO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI **PERICOLOSI** E RIGUADANTE SIA LE PERSONE FISICHE CHE LE PERSONE GIURIDICHE

ART. 255 ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI (SI APPLICA ANCHE AL DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE)

- l'ammenda passa da **1.000-10.000** euro a **1.500-18.000** euro
- viene introdotta la **sospensione della patente** da **4 a 6 mesi** per abbandono/deposito con veicoli a motore.
- Viene introdotto il **comma 1.1 per i titolari di imprese e responsabili di enti** che abbandonano/depositano rifiuti non pericolosi o li immettono in acque sono puniti con arresto **da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro**. (Prima era prevista all'art. 256, comma 2 l'ammenda da **2.600 euro a 26.000** euro)
- Viene introdotta una sanzione amministrativa da **1.000 euro a 3.000 euro** per chi, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade con sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese se la violazione avviene con un veicolo a motore
- Il comma 1-bis viene sostituito, aggiornando la sanzione amministrativa per rifiuti di piccolissime dimensioni a 80-320 euro, con accertamento tramite videosorveglianza

ART. 255 – BIS ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

- Viene introdotto un nuovo **delitto** che punisce
 - **Chiunque** con la reclusione da **6 mesi a 5 anni**
 - I **titolari di impresa/responsabili** di enti da **9 mesi a 5 anni e 6 mesi**
- Per l'abbandono di rifiuti non pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati.
- Prevista la sospensione della patente del conducente in caso di utilizzo dei veicoli a motore

ART. 255 – TER ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI (SI APPLICA ANCHE AL DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE)

- reclusione **da 1 a 5 anni** per le **persone fisiche**
- **da 1 anno a 5 anni e 6 mesi** per **titolari di imprese/responsabili di enti**
(l'art. 256 comma 2 **prevedeva arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro**)
- Per l'abbandono di rifiuti pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati
 - **Reclusione da 1 a 6 anni** per le **persone fisiche**
 - **Reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi** per **titolari di imprese/responsabili di enti**

A quali condotte si applica?

- Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuto
- Superamento dei limiti quantitativi/temporali del deposito temporaneo (attenzione che si vede anche dal Registro di c/s)
- Errori nella classificazione dei rifiuti (che può determinare o un dep. Temporaneo irregolare o una gestione non autorizzata)
- Miscelazione/confusione nel posizionamento dei rifiuti
- Errata ricognizione/valutazione delle attività di manutenzione

ART 256, 1 COMMA, GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (*chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione*)

PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** (dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi - la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi)

POST RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE PER I NON PERICOLOSI** - dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
- **DELITTO PER I PERICOLOSI** - da 1 a 5 anni per rifiuti pericolosi
- Viene introdotto il comma 1-bis che prevede pene della reclusione da 1 a 5 anni (o da 2 a 6 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi) quando sussistono pericoli per la vita, l'incolumità o l'ambiente, o se commesso in siti contaminati.
- I commi 1-ter e 1-quater prevedono sospensione della patente (da 3 a 9 mesi) e confisca del mezzo utilizzato

ART 256, 3 COMMA, DISCARICA ABUSIVA (chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata)

PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** - (pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi)

POST RIFORMA

- **DELITTO** - (pene della reclusione da 1 a 5 anni (fino a 5 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi), con aggravanti (fino a 6 o 7 anni) in presenza di pericoli per la vita/incolumità/ambiente o se commesso in siti contaminati)

ART 256, 4 COMMA, INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

(inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni)

PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** – metà delle sanzioni del primo comma

POST RIFORMA

- ~~— **DELITTO** — metà delle sanzioni del primo comma~~
- **CONTRAVVENZIONE** – dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

A quali condotte si applica?

Esempi:

- Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuto -> determina l'autorizzazione o meno dei trasportatori/utilizzatori
- Mancato controllo delle autorizzazioni del fornitore (trasportatore, intermediario, impianto)
- Errori nella classificazione dei rifiuti
- Violazione di *qualsiasi* prescrizione di impianto (anche solo formale)
- Deposito temporaneo oltre l'anno (discarica abusiva)
- Abbandono dei rifiuti protratto nel tempo (discarica abusiva)
- Superamento quantitativi in impianto
- Qualsiasi disallineamento tra l'operatività e la formalità dell'autorizzazione (attenzione agli aggiornamenti!)

Responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti

È responsabile della classificazione (art. 184)

È responsabile della scelta dei trasportatori/recuperatori/impianti (verifica le autorizzazioni) (art. 188)

È responsabile della firma nei formulari (art. 193, comma 17)

Non è esonerato dalla presenza di un intermediario (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 7509 del 27 novembre 2020)

Vigila sull'effettivo conferimento in impianto (Cassazione penale, Sez. III, Sentenza, 07/11/2022, n. 41809)

Deve verificare le targhe del trasportatore (Cass. pen., Sez. III, sent. del 30 marzo 2023, n. 13310)



Responsabilità dei cd. *gestori*

- Rispetto e verifica delle proprie autorizzazioni
 - Quantitativi
 - Corrispondenza dei CER
 - Planimetrie
 - Procedure depositate
 - Monitoraggi e controlli
 - Stoccaggio istantaneo
 - Tempi di deposito
 - Durata autorizzazione e procedure di rinnovo
 - ...

Il reato di gestione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, può configurarsi anche in caso di un solo trasporto abusivo, purché emerga un minimo di organizzazione idoneo a far presumere la reiterabilità della condotta.

Cass. Penale, Sez. VII, Ord. 7 gennaio 2025, n. 520

La realizzazione di una discarica può effettuarsi anche attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze eterogenee oggettivamente destinate all'abbandono.

Cass. pen., sez. III, sent. del 9 gennaio 2024, n. 686

Il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

Cass. pen., Sez. III, n. 5912 dell' 14 febbraio 2020

Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 29727, del 11 luglio 2013

In tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 26526, del 20 maggio 2008

ART 258, 2 COMMA, IRREGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

PRE RIFORMA

- sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 a 10.000** euro

POST RIFORMA

- sanzione amministrativa pecuniaria da **4.000 a 20.000** euro
- Al comma 2 – bis viene introdotta la **sanzione accessoria della sospensione della patente** da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi e della sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

ART 258, 4 COMMA, TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FIR

21

PRE RIFORMA

- Pena dell'art. 483 del cp - reclusione **fino a due anni**

POST RIFORMA

- reclusione **da uno a tre anni fatta salva l'applicazione del comma 5 (misura attenuata della sanzione)**
- Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato

ART 259 SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (violazione norme sul transfrontaliero)

PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** - dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

POST RIFORMA

- **DELITTO** - reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

Art. 259 – bis – AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA (Nuovo!)

POST RIFORMA

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi **nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata**. ~~Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.~~

Art. 259 – ter – DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI(Nuovo!)

POST RIFORMA

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sanzione Accessoria

Nuovo comma dell'art. 212 (Albo)



New!

- Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo ((...)) e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della **sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni**

CRITICITÀ

- NON È POSSIBILE AVVALERSI DELLA PARTE VI BIS PER TUTTI I REATI DIVENTATI «DELITTI». QUINDI NON SARÀ QUINDI PIÙ POSSIBILE ESTINGUERE IL REATO MA SI ANDRÀ A PROCESSO
- PARADOSSO: NON È STATA RIFORMATA LA SANZIONE RELATIVA ALL'AIA CHE PREVEDE DELLE CONTRAVVENZIONI
- PARADOSSO: DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI È SANZIONATA CON UNA SANZIONE PIÙ GRAVE DELLA GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI

Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale

Modifiche al codice penale

28

- ▶ **ART. 131 –BIS** Viene introdotto il numero 4-ter al terzo comma, escludendo dall'applicabilità del principio di particolare tenuità del fatto i delitti **consumati** o **tentati** previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del D.lgs. N. 152/2006.
- ▶ **Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** – Il secondo comma viene sostituito, prevedendo un **aumento della pena** fino alla metà quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o pericolo di compromissione/deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, o se il fatto è commesso in siti contaminati. Il terzo comma (aumento pena per pericolo per la vita/incolumità) viene abrogato
- ▶ **Art. 452-quaterdecies cp- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** - Viene introdotto un nuovo comma (2-bis) che aumenta la pena fino alla metà quando sussistono le condizioni di pericolo per la vita, l'incolumità o l'ambiente, o se commesso in siti contaminati

Modifiche al codice di procedura penale

- **Art- 382-bis cpp (Arresto in flagranza differita)** - Le disposizioni sull'arresto in flagranza differita vengono estese a reati ambientali più gravi, tra cui i nuovi delitti in materia di rifiuti (255-bis, 255-ter, 256 commi 1 secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, 259) e i reati del Codice Penale in materia ambientale (452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies)
- **Art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146** (Operazioni sotto copertura): L'istituto delle operazioni sotto copertura viene esteso ai reati ambientali più significativi, inclusi quelli relativi alla gestione illecita di rifiuti

Nuove sanzioni accessorie

Art. 2-bis Misure urgenti in materia di pene accessorie

- 1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis (INQUINAMENTO AMBIENTALE), 452-quater (DISASTRO AMBIENTALE), 452-sexies (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ) e 452-quaterdecies (ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI) del codice penale **non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:**
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 - d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
- 2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.



Cosa fare?

► Adottare tutte le misure necessarie per evitare l'evento (CFR Cassazione Penale - Va peraltro ricordato, a tale proposito, che la responsabilità per la attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da componenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2015, N. 49951)

- Formazione
- Procedure
- Deleghe
- Audit interni
- Check list/verifica fornitori
- MOG (v. infra)

Modifiche al d.lgs. 231 del 2001

D.LGS. 231 DEL 8 GIUGNO 2001

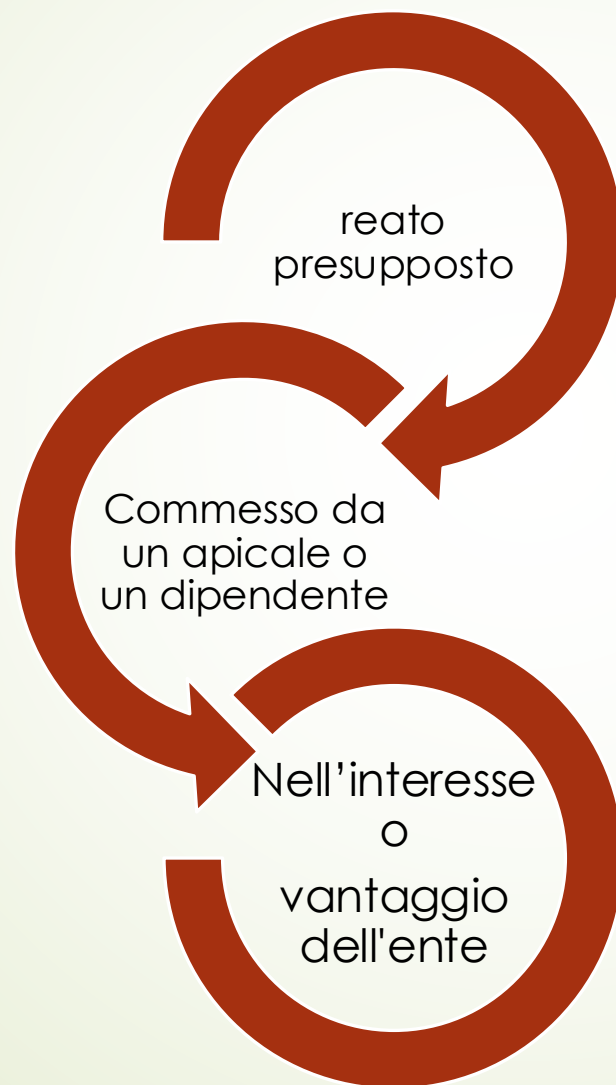


RESPONSABILITÀ
DELL'AZIENDA

SI SOMMA ALLE
RESPONSABILITÀ
PERSONALI

È AUTONOMA

QUANDO SI APPLICA?



Reati ambientali e responsabilità degli enti: le modifiche del Decreto Terra dei Fuochi”

Il “**Decreto Terra dei Fuochi**” ha inciso in maniera significativa sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo direttamente sull’art. 25-undecies in materia di reati ambientali.

Le principali novità possono essere ricondotte a tre profili fondamentali:

1. l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto
2. l’aggiornamento di fattispecie criminosi già contemplate nel decreto 231
3. la modifica dell’apparato sanzionatorio 231 (inasprimento delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni interdittive)

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

37

37

REATI E QUOTE PRE RIFORMA		REATI E QUOTE POSTO RIFORMA		CALCOLO QUOTE	
COMMA 1	452-BIS (INQUINAMENTO AMBIENTALE) C.P. DA 250 A 600 QUOTE	452-BIS (INQUINAMENTO AMBIENTALE) C.P. DA 400 A 600 QUOTE	MINIMO 103.292 EURO	MASSIMO 929.622	
	452-QUATER (DISASTRO AMBIENTALE) C.P. DA 400 A 800 QUOTE	452-QUATER (DISASTRO AMBIENTALE) C.P. DA 600 A 900 QUOTE	MINIMO 154.938 EURO	MASSIMO 1.394.433 EURO	
	452-QUINQUIES (DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE) DA 200 A 500 QUOTE	452-QUINQUIES (DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE) DA 200 A 500 QUOTE	MINIMO 51.646	MASSIMO 774.685	
	452-OCTIES (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI) C.P. DA 300 A 1000 QUOTE	452-OCTIES (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI) C.P. DA 450 A 1000 QUOTE	MINIMO 116.203,5	MASSIMO 1.549.370	
	452-SEXIES (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ) DA 250 A 600 QUOTE	452-SEXIES (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ) C.P. DA CINQUECENTO A NOVECENTO QUOTE PER IL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA DA SEICENTO A MILLEDUECENTO QUOTE PER I CASI PREVISTI DAL SECONDO COMMA	MINIMO PRIMO COMMA: 129.115 SECONDO COMMA: 154.938	MASSIMO PRIMO COMMA: 1.394.433 SECONDO COMMA: 1.859.244	

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

38	REATI E QUOTE PRE RIFORMA	REATI E QUOTE POST RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 1	//	452-SEPTIES (IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO) LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A DUECENTOCINQUANTA QUOTE	MINIMO 25.823	MASSIMO 387.342,5
	//	452-TERDECIES (OMESSA BONIFICA) DA 400 A 800 QUOTE	MINIMO 103.292	MASSIMO 1.239.496
	Il legislatore ha finalmente eliminato il riferimento al previgente art. 260 del TUA, sostituendolo con il reato codicistico. L'art. 260 del TUA è stato abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e la fattispecie di reato ivi contemplata è stata trasposta nell'art. 452-quaterdecies c.p., tuttavia il testo del decreto 231 non era stato allineato e manteneva il richiamo all'art. 260 del TUA. La modifica apportata non si esaurisce in questo adeguamento formale poiché anche la disciplina del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. è stata rafforzata attraverso l'introduzione di aggravanti specifiche, che prevedono l'aumento della pena fino alla metà quando la condotta comporta pericolo per la vita, per l'ambiente o avviene in siti contaminati o nelle loro pertinenze.	452-QUATERDECIES DA QUATTROCENTO A SEICENTO QUOTE, NEL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA DA QUATTROCENTOCINQUANTA A SETTECENTOCINQUANTA QUOTE NEL CASO PREVISTO DAL SECONDO COMMA DA CINQUECENTO A MILLE QUOTE NEL CASO PREVISTO DAL TERZO COMMA	MINIMO PRIMO COMMA 103.292 SECONDO COMMA 116.203,5 TERZO COMMA 129.115	MASSIMO PRIMO COMMA 154.938 SECONDO COMMA 1.162.027,5 TERZO COMMA 1.549.370

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

	PRE RIFORMA	POST RIFORMA
Comma 1-bis	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9. LE SANZIONI INTERDITTIVE che prima trovavano applicazione esclusivamente per i delitti di cui agli articoli 452-bis c.p. (inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (disastro ambientale), si applicano ora anche alle fattispecie di cui agli articoli art. 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), art. 452-octies c.p. (circostanze aggravanti) art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). È stato eliminato il limite massimo di un anno per l'interdittiva prima collegata solo al delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).



Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 

REATI E QUOTE PRE RIFORMA		REATI E QUOTE POSTO RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 2 LETT.A-BIS)	//	ARTICOLO 255-BIS (ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI) DEL TUA DA 250 A 450 QUOTE	MINIMO 64.557,5	MASSIMO 697.216,5
COMMA 2 LETT. A- TER)	//	ARTICOLO 255-TER (ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI) DEL TUA, COMMA 1 DA 400 A 550 QUOTE	MINIMO 103.292	MASSIMO 852.153,5
	//	ARTICOLO 255-TER (ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI) DEL TUA, COMMA 2 DA 500 A 650 QUOTE	MINIMO 129.115	MASSIMO 1.007.090,5

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

► **ARTICOLO 25-
UNDECIES «REATI
AMBIENTALI» DEL D.
LGS. 231 DEL 2001**

REATI E QUOTE PRE RIFORMA		REATI E QUOTE POSTO RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 2 LETT.B) .1)	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA.1 LETT.A), COMMA 6 PRIMO PERIODO DA 150 A 250 QUOTE	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 PRIMO PERIODO (rifiuti non pericolosi) DA 300 A 450 QUOTE	MINIMO 77.469	MASSIMO 697.216,5
COMMA 2 LETT.B) .2)	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMI 1, LETTERA B), 3, PRIMO PERIODO, E 5, DA 150 A 250 QUOTE	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 SECONDO PERIODO (rifiuti pericolosi) E 3, PRIMO PERIODO (discarica abusiva non pericolosi) DA 400 A 600 QUOTE	MINIMO 103.292	MASSIMO 929.622
COMMA 2 LETT.B) .3)	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) COMMA 3 SECONDO PERIODO, DA 200 A 300 QUOTE	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3, SECONDO PERIODO (discarica abusiva pericolosi), DA 450 A 750 QUOTE	MINIMO 116.203,5	MASSIMO 1.162.027,5
COMMA 2 LETT.B) 3-BIS	//	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 1-BIS, PRIMO PERIODO E 3-BIS PRIMO PERIODO (gestione non autorizzata e discarica abusiva di rifiuti non pericolosi aggravate) DA 500 A 1000 QUOTE	MINIMO 129.115	MASSIMO 1.549.370
COMMA 2 LETT.B) 3-TER	//	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3-TER) (confisca?), COMMA 1-BIS SECONDO PERIODO E 3-BIS SECONDO PERIODO (gestione non autorizzata e discarica abusiva di rifiuti pericolosi aggravate) DA 600 A 1200 QUOTE	MINIMO 154.938	MASSIMO 1.859.244
COMMA 2 LETT.B) 3- QUATER	//	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMI 5 (divieto di miscelazione) E 6 PRIMO PERIODO (Dep. Temp. Rifiuti sanitari a rischio infettivo) DA 150 A 250 QUOTE	MINIMO 38.734,5	MASSIMO 387.342,5

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

ART. 25- UNDECIES	REATI E QUOTE PRE RIFORMA	REATI E QUOTE POSTO RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 2 LETT.B-BIS)	//	ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 1, PRIMO PERIODO DA 200 A 450 QUOTE (non pericolosi)	MINIMO 51.646	MASSIMO 697.216,5
		ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 1 SECONDO PERIODO DA 300 A 600 QUOTE (pericolosi)	MINIMO 77.469	MASSIMO 929.622
		ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3-BIS) PRIMO PERIODO (aggravante non pericolosi) DA 400 A 800 QUOTE	MINIMO 103.292	MASSIMO 1.239.496
		ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3-BIS) SECONDO PERIODO (aggravante pericolosi) DA 500 A 1000 QUOTE	MINIMO 129.115	MASSIMO 1.549.37
COMMA 2 LETT. E)	ARTICOLO 259 (TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 DA 150 A 250 QUOTE	ARTICOLO 259 (SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 DA 300 A 450 QUOTE	MINIMO 77.469	MASSIMO 697.216,5

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

PRE RIFORMA		POST RIFORMA
Comma 2-bis	//	Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi circostanza attenuante: il nuovo comma 2-bis dell'art. 25-undecies prevede infatti, nei casi di responsabilità per colpa dell'ente in relazione ai reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 comma 1 del TUA, una riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi.

ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

MODIFICA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

► La revisione del comma 7 ha esteso e differenziato l'applicazione delle sanzioni interdittive: per i reati già previsti resta il limite massimo di 6 mesi, mentre per i nuovi reati ambientali (**art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, **art. 256-bis TUA – Combustione illecita di rifiuti**, **art. 259 TUA – Traffico illecito di rifiuti**) la durata può arrivare fino a 1 anno.

► Nel nuovo comma 7 è stato inoltre recepito quanto prima previsto dal comma 8, ossia **l'applicazione dell'interdizione definitiva quando l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato con lo scopo di agevolare la commissione di determinati reati.**

► Le ipotesi che comportano tale sanzione definitiva sono state ampliate: oltre all'**art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti** e all'**art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento provocato da navi** (già previsti), ora vi rientrano anche l'**art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale**, l'**art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale**, l'**art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**, nonché gli **artt. 256, 256-bis e 259 TUA**.

	PRE RIFORMA	POST RIFORMA
Comma 7	7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.	7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c) , si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli <u>articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</u>
Comma 8	8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

CRITICITÀ DEL DECRETO LEGGE «TERRA DEI FUOCHI»

Permanenza del comma 8 dell'art. 25-undecies, che prevede l'interdizione definitiva in caso di utilizzo stabile dell'impresa per i reati di cui all'art. 260 TUA e all'art. 8 del d.lgs. 202/2007 (già prevista dal nuovo comma 7)

La previsione dell'**interdizione definitiva**, infatti, è stata già assorbita dal nuovo **comma 7**, che l'ha ampliata includendo ulteriori fattispecie (artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies c.p.; artt. 256, 256-bis e 259 TUA). Inoltre è stato aggiornato il richiamo al previgente art. 260 TUA, sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.
In questo modo il comma 8 resta come una disposizione **ripetitiva**, priva di reale funzione autonoma.

L'indicazione, per talune fattispecie, di un massimo di **milleduecento quote** di sanzione pecuniaria, in contrasto con il limite **massimo di mille quote** stabilito dall'art. 10 del decreto 231.

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria) D. lgs. 231 del 2001: "1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. [...]»



PERCHÉ È FONDAMENTALE DOTARSI DI UN MODELLO 231 E MANTENERLO AGGIORNATO?

- PERCHÉ MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO 231 IDONEO A PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI L'ENTE PUÒ ANDARE ESENTE DALLA RESPONSABILITÀ 231 O OTTENERE UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

CASI DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA (art. 12)

48

Riduzione della metà e comunque non superiore a 103.291 euro se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e **l'ente non ne ha ricavato vantaggio** o ne ha ricavato **vantaggio minimo**;
- Il danno patrimoniale è di particolare tenuità.

Sanzione ridotta da un terzo alla metà se, **prima dell'apertura del dibattimento di primo grado**:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze del reato o si è adoperato in tal senso
- **È stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

Se ricorrono entrambe le condizioni del secondo comma la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

SANZIONI INTERDITTIVE (art.17) CASI DI NON APPLICABILITÀ

Le sanzioni interdittive, non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, concorrono le seguenti condizioni:

l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso

l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'**adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**

l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

SULL'EFFICACIA DEL MOG

- Sono inefficaci i modelli non calati sulla realtà aziendale (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 28/03/2023) 22/05/2023, n. 21704)
- Superficiale/assente valutazione del rischio (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 14/01/2025) 23/01/2025, n. 2768)
- Mappatura non completa del rischio reato e assenza di documentati controlli da parte dell'OdV (la società aveva nominato solo un avvocato con un budget assai ridotto: 2.500 euro annui) (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 19/12/2024) 04/02/2025, n. 4535)
- Assenza protocolli/sanzioni disciplinari/segregazione funzioni/analisi del rischio (Tribunale di Milano 1070 del 22 aprile 2024)

SULLA RESPONSABILITÀ 231

- In tema di responsabilità degli enti, il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, **è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa e può altresì consistere nella velocizzazione dell'attività d'impresa**, tale da incidere sui tempi di lavorazione (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 16/03/2023, n. 26805 (rv. 284782-02))
- **Anche le società unipersonali sono passibili di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01** a condizione che sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società. Questo è il principio ribadito dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 22082 del 12 giugno 2025 in un caso che **ha visto condannata una società unipersonale alla pena di 75 quote da 300,00 euro ciascuna a causa del perfezionarsi del reato ex art. 256, co. 1, d.lgs. 152/2006 per gestione illecita di rifiuti non contemplati nell'autorizzazione vigente**. Nessun valore al fatto che detti rifiuti fossero previsti all'interno della nuova autorizzazione, la quale invero non poteva avere efficacia in quanto subordinata al compimento di opere mai realizzate (Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22082)

SULLA DELEGA DI FUNZIONI

- La mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari. (Cass. pen. Sez. III, Sent., (24-02-2017, n. 9132)

53 Cosa fare?

► Il “Decreto Terra dei Fuochi”, ampliando il catalogo dei reati presupposto e inasprendo le sanzioni applicabili agli enti, determina un significativo incremento delle possibilità per le imprese di incorrere in responsabilità 231, con conseguenze potenzialmente molto gravi.

- Le imprese, pertanto, **per tutelarsi da questi nuovi rischi** dovranno:
- **aggiornare o adottare**, ove mancante, **un Modello 231** che includa protocolli e presidi organizzativi rafforzati, capaci di prevenire efficacemente i reati contemplati dal decreto.
- **condurre una nuova analisi del rischio (risk assessment)**, volta a verificare la propria esposizione rispetto sia ai nuovi reati ambientali ricompresi nell'art. 25-undecies, sia alle modifiche apportate a fattispecie già esistenti.
- **Aggiornare procedure aziendali** richiamate dai modelli 231 per la gestione degli aspetti ambientali
- **Valutare deleghe di funzioni ambientali** finalizzate a suddividere oneri e responsabilità in azienda
- **Aggiornare procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori**

La società agevolatrice per evitare una colpevole assenza di controllo nella scelta di fornitori e partners operanti al di fuori della legalità dovrà dotarsi di procedure nella selezione dei fornitori.





www.ambientelegale.it

commerciale@ambientelegale.it